

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Incontro informale con una delegazione parlamentare della Commissione per Petizioni della Camera dei deputati della Repubblica ceca 4

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (*Seguito dell'esame e votazione – Parere favorevole con indirizzi*). 4

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere dal relatore Cerulli Irelli*) 6

ALLEGATO 2 (*Emendamenti*) 8

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 9

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di protezione civile. (*Seguito dell'esame e rinvio*). 5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 21 novembre 2000. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI.

Incontro informale con una delegazione parlamentare della Commissione per Petizioni della Camera dei deputati della Repubblica ceca.

L'incontro informale si è svolto dalle 12.15 alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 novembre 2000. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(Seguito dell'esame e votazione – Parere favorevole con indirizzi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo il 14 novembre 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, comunica che sono stati presentati emendamenti (*allegato 2*) alla proposta di parere depositata (*allegato 1*). Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Gubert 1 e Gubert 2.

La Commissione approva gli emendamenti Gubert 1 e Gubert 2.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere quale risulta dagli emendamenti approvati.

La Commissione approva (*allegato 3*).

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di protezione civile.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato il 14 novembre 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, rilevando l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE,
ON. CERULLI IRELLI**

La Commissione

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

visto l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998 che rinvia ai provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 per l'individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale;

considerato che il provvedimento recepisce il protocollo d'intesa sottoscritto il 20 luglio 2000 fra il Ministro per la funzione pubblica, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni, il Presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e le organizzazioni sindacali confederali rappresentative sul piano nazionale, concernente l'individuazione delle procedure per il trasferimento del personale in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

rilevata la natura regolamentare del provvedimento che è destinato a porre regole innovative dell'ordinamento giuridico nei confronti di soggetti non determinati;

preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 agosto 2000 i cui rilievi appaiono pienamente congrui;

rilevata l'opportunità dell'articolo 36, comma 1, del disegno di legge finanziaria per il 2001, secondo cui « Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o più dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni o degli enti titolari delle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento e comunque solo eccezionalmente e per non più di un anno ».

esprime parere favorevole

formulando i seguenti indirizzi:

1. all'articolo 2 si valuti l'opportunità di ricondurre ad una funzione consultiva il potere riconosciuto in capo alla Conferenza Unificata relativamente alle sedi di destinazione del personale all'interno di ciascun ambito regionale;

2. alla tabella A, in ordine al criterio della maggiore anzianità di servizio nella qualifica funzionale, si delinei un sistema di punteggio che differenzi il dipendente prossimo al pensionamento dal dipendente con anzianità di servizio elevata;

3. alla tabella A si valuti la congruità del sistema di punteggio con riferimento al rapporto tra il criterio della maggiore anzianità di servizio nella qualifica funzionale e il criterio della maggiore incidenza dei carichi di famiglia.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

EMENDAMENTI

Al punto 3 degli indirizzi aggiungere le parole seguenti: ritenendo che l'avere famiglia con figli a carico renda più difficoltoso un eventuale trasferimento di sede non richiesto che l'essere inserito da più anni nell'amministrazione essendo però singoli.

Dopo il punto 3 degli indirizzi aggiungere il punto seguente:

3-bis) Nella valutazione dei punteggi per carichi di famiglia, si assegni per ciascun figlio a carico il medesimo punteggio, senza fissare a priori un massimo (ossia punteggio 0 per i figli oltre il quarto), dato che ciò si configura come punitivo verso le famiglie particolarmente numerose, in contrasto con l'articolo 31 della Costituzione.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

PARERE APPROVATO

La Commissione

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

visto l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998 che rinvia ai provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 per l'individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale;

considerato che il provvedimento recepisce il protocollo d'intesa sottoscritto il 20 luglio 2000 fra il Ministro per la funzione pubblica, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni, il Presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e le organizzazioni sindacali confederali rappresentative sul piano nazionale, concernente l'individuazione delle procedure per il trasferimento del personale in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

rilevata la natura regolamentare del provvedimento che è destinato a porre regole innovative dell'ordinamento giuridico nei confronti di soggetti non determinati;

preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 28

agosto 2000 i cui rilievi appaiono pienamente congrui;

rilevata l'opportunità dell'articolo 36, comma 1, del disegno di legge finanziaria per il 2001, secondo cui « Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o più dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni o degli enti titolari delle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento e comunque solo eccezionalmente e per non più di un anno »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1. all'articolo 2 si valuti l'opportunità di ricondurre ad una funzione consultiva il potere riconosciuto in capo alla Conferenza Unificata relativamente alle sedi di destinazione del personale all'interno di ciascun ambito regionale;

2. alla tabella A, in ordine al criterio della maggiore anzianità di servizio nella qualifica funzionale, si delinea un sistema di punteggio che differenzi il dipendente prossimo al pensionamento dal dipendente con anzianità di servizio elevata;

3. alla tabella A si valuti la congruità del sistema di punteggio con riferimento al rapporto tra il criterio della maggiore anzianità di servizio nella qualifica funzionale e il criterio della maggiore incidenza dei carichi di famiglia, ritenendo che l'aver famiglia con figli a carico

renda più difficoltoso un eventuale trasferimento di sede non richiesto rispetto all'inserimento da più anni nell'amministrazione senza una famiglia a carico;

4. nella valutazione dei conteggi per carichi di famiglia, si assegni per ciascun figlio a carico il medesimo punteggio, senza fissare a priori un massimo (ossia punteggio 0 per i figli oltre il quarto), dato che ciò si configura come punitivo verso le famiglie particolarmente numerose, in contrasto con l'articolo 31 della Costituzione.